

### Ministero dell'Istruxione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza prot. n. 14290 del 10.08.2018, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Maria Pamela L'ABBATE**;

VISTA la Sentenza di ottemperanza del TAR n. 8714/2021 pubblicata il 21.07.2021;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**CONSIDERATO** che i corsi professionalizzanti "*Programului de studii psihopedagogice*, *Nivel I e Nivel II* — conseguiti dall'interessata, e più in generale dagli italiani, presso le Università della Romania, contengono tutti programmi identici tra loro e finalizzati a un'idoneità pedagogica all'insegnamento, più che all'approfondimento di una specifica disciplina;

RITENUTO, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;



## Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono **riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani**;

**VERIFICATO**, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, **non attesta inconfutabilmente il** "**livello" richiesto** per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

**CONSIDERATO**, inoltre, quanto all'effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente "Didattica della specialità" e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

**VERIFICATA**, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 681 del 18 marzo 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 28263 del 1° agosto 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio II, ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata presso l'IC "Resta – De Donato Giannini" di Turi (BA) e presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Consoli" di castellana Grotte (BA);

#### DECRETA

- **1.** Il titolo di formazione professionale:
- a) diploma di istruzione post-secondario: Laurea in Lettere conseguita il 06/04/2004 presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari,
- b) I titoli professionalizzanti: "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguito presso Università della Romania,



## Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

posseduti dalla docente Maria Pamela L'ABBATE, nata a Putignano (BA), il 14/05/1977, nata, destinataria della sentenza del TAR n. 8714/2021 pubblicata il 21.07.202, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per le seguenti classi di concorso:

# A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO A-22 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° GRADO

**2.** Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca